

VERBALE DI ACCORDO

Tra

L'ANAS S.p.A.

e

la Rappresentanza aziendale dei dirigenti ANAS e FEDERMANAGER (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali)

Premesso

- che il CCNL del personale dirigente, stipulato in data 16 aprile 2003, è scaduto in data 31 dicembre 2003 sia per la parte economica che per quella normativa;
- che con nota 30 settembre 2003 la Fedemanager dava formale disdetta ai sensi e per gli effetti dei cui all'art. 27 del summenzionato CCNL;

Vista la piattaforma rivendicativa presentata dalla rappresentanza aziendale dei dirigenti ANAS del 10 ottobre 2005 che riguardava anche la partita inerente la chiusura della pendenza del precedente contratto riguardante la corresponsione dell'indennità di reperibilità telefonica di cui all'allegato 2 annesso al predetto CCNL;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il CCNL del personale dirigente dell'ANAS S.p.A. ha decorrenza dal 1° gennaio 2004 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2008 sia per la parte economica che per quella normativa, fatto salvo quanto riportato all'ultimo periodo del punto 3.
2. Per quanto concerne la definizione della trattativa riguardante il biennio economico 2004 - 2005, si conviene di corrispondere al personale in servizio alla data di stipula del presente accordo una indennità "una tantum" onnicomprensiva di € 4.000 pro-capite lorde, con la retribuzione del mese di febbraio 2006. Per i dirigenti assunti nel periodo 1/1/2004 - 31/12/2005 l'indennità "una tantum" sarà corrisposta pro-rata.
3. L'indennità di funzione, di cui all'art. 5 del CCNL, stipulato in data 16 aprile 2003, viene fissata, per l'anno 2006, per la funzione di staff in area centrale o territoriale rispettivamente nella misura minima da € 12.520 a massima di € 21.220, per la funzione di direzione in area regionale, in uffici speciali o sezione staccate nella misura minima da € 21.320 a massima di € 35.720, per la funzione di direzione in area centrale e capi compartimento nella misura minima da € 35.820 a massima di € 49.620. Gli incrementi conseguenti, da considerarsi al lordo delle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali, assorbono e comprendono l'indennità di

Borbon

M





reperibilità telefonica di cui al Verbale di accordo inserito come Allegato 2 al precedente CCNL. Si conviene l'istituzione di un gruppo tecnico paritetico di lavoro, composto da 3 rappresentanti per ciascuna parte, incaricati di definire, entro il primo semestre dell'anno 2006, i criteri per la rivisitazione dell'indennità di funzione per gli anni 2006 - 2008, con individuazione di fasce collegate ai compiti ed alle responsabilità affidate ai singoli dirigenti e che formeranno oggetto di apposito accordo tra le parti da stipularsi entro e non oltre il mese di luglio 2006 con decorrenza dall'1/1/2006. Per quanto concerne il 2008 si conviene che l'importo base fissato per ciascun livello di servizio verrà adeguato - previa intesa tra le parti - in misura proporzionale sia al differenziale inflattivo tra programmato e reale registrato negli anni 2006 - 2007, sia a quello programmato per il 2008.

4. Adeguamento, con onere a carico dell'ANAS S.p.A., delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa con copertura dell'opzione ASSIDAI 7/C, o equipollente per coloro che si trovino già iscritti al FASIDI, salvo che non richiedano iscrizione all'ASSIDAI.
5. L'art. 16 del CCNL stipulato in data 16 aprile 2003 viene così modificato:

Art. 16

(Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio - copertura assicurativa)

1. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà al dirigente il posto e gli componderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata un'invalidità permanente totale o parziale. Eguale trattamento verrà applicato nei confronti del dirigente in prova nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare due anni e sei mesi dal giorno in cui è sorta o si è verificato l'infortunio.
2. L'Azienda inoltre deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:
 - In aggiunta del normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto. Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è composta contestualmente all'esito di tale riconoscimento;
 - In caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000;

Bonfanti

Am





- In aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti eventi che non sia preceduto da una invalidità permanente indennizzata ai sensi della precedente lettera a) e causate dal medesimo evento che ha successivamente determinato la morte, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.
3. In caso di infortunio occorso in occasione non di lavoro, l'Azienda assume direttamente l'obbligo del pagamento delle somme sopra indicate al precedente comma 2 eventualmente dovute ai dirigenti o loro aventi causa in ragione del verificarsi di uno degli eventi previsti dal medesimo comma 2.
4. Agli effetti dei precedenti commi si considera:
- infortunio sul lavoro, l'evento che, come tale, è previsto dalla legge sulle Assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali;
 - professionale la malattia, che sia connessa con l'esercizio della funzione dirigenziale;
 - retribuzioni, il coacervo delle competenze di cui agli articoli 3, 4 e 5.
5. In caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, l'azienda assume direttamente l'obbligo del pagamento di una somma sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione pari a euro 116.202,80 quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari a euro 162.683,92 quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli e/o dal coniuge. Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è composta contestualmente all'esito di tale riconoscimento.
6. Fermo restando quanto stabilito dai commi 3 e 5, che precedono, le Parti danno atto che l'Azienda sarà beneficiaria di una polizza assicurativa con una primaria Compagnia di Assicurazione affinché quest'ultima attivi le coperture assicurative in favore dell'Anas idonee a tutelare la stessa e il suo patrimonio dal verificarsi degli eventi disciplinati dai citati commi.

Pertanto le Parti, in ipotesi di verifica di uno degli eventi specificati dal comma 3 e dal comma 5, per l'accertamento del diritto del dirigente o dei suoi aventi causa alla corresponsione degli importi previsti dalle citate clausole e per la quantificazione dell'ammontare eventualmente dovuto dall'Azienda troverà applicazione quanto stabilito ai fini della validità del giudizio sullo stato di invalidità dal punto II della dichiarazione a verbale dell'art. 12 del vigente CCNL dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi stipulato da Federmanager e Confindustria.

L'Azienda si farà carico di trasmettere alla Compagnia di Assicurazione i dati relativi ai propri dirigenti e tutte le altre informazioni necessarie e/o opportune per l'attuazione delle coperture e la corretta gestione di ciascun sinistro. L'Azienda si farà altresì carico di ricevere dai dirigenti, che si impegnano a trasmettere tempestivamente alla stessa, o dai loro aventi causa la documentazione necessaria per procedere all'erogazione delle somme eventualmente spettanti a ciascun dirigente o ai suoi aventi causa e di inoltrarla alla Compagnia di Assicurazione per attivare la relativa pratica di liquidazione.

Bohm

Ry

[Signature]

[Signature]

6. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 8 del predetto CCNL sono sostituiti dai seguenti 4 commi:

- 1) Al dirigente spetta, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di 35 giorni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
- 2) Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno escluse le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge.
- 3) In ogni caso il dirigente conserva il diritto di beneficiare dell'eventuale maggiore periodo di ferie maturato come impiegato.
- 4) Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane di cui al precedente comma 1), non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno.

7. Gli accordi in essere fra Federmanager e Confindustria in tema di assistenza sanitaria integrativa (FASI), eventualmente come modificati dalle stesse parti nel periodo di vigenza del presente accordo, si applicano ai dirigenti dell'ANAS S.p.A. Per quanto concerne la previdenza integrativa si richiama integralmente quanto convenuto con il verbale di accordo stipulato tra ANAS e FEDERMANAGER in data 10 aprile 2003.

8. Ai fini di una maggiore correttezza e semplicità gestionale, si conviene che, al dirigente trasferito per particolari ragioni d'urgenza che non consentano alla Società di rispettare i termini di preavviso di cui al comma 2 dell'art. 13 del citato CCNL stipulato il 16 aprile 2003, sia riconosciuta, fino alla scadenza dei predetti termini, una indennità forfetaria onnicomprensiva sulla base delle attuali diarie e dalle spese vive di cui all'art. 12, comma 1 del richiamato CCNL. L'entità dell'indennità di cui trattasi sarà definita di comune accordo con la RSA entro il mese di marzo del 2006.

9. La RSA sarà resa partecipe dei programmi di formazione professionale e dei progetti tendenti a valorizzare e riconoscere le professionalità dirigenziali e degli assetti macro organizzativi, ivi compresi i criteri e le modalità dei sistemi retributivi incentivanti (MBO) nonché le modalità di attribuzione degli incarichi retribuiti.

Rondani

Me



10. Per tutto quanto non espressamente modificato dal presente accordo valgono le previsioni di cui al **CCNL** stipulato in data 16 aprile 2003.

Per l'ANAS S.p.A.



per la FEDERMANAGER



Roma 3.01.2006